

ART. 4 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di Verzuolo, sede della Convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000, d'intesa con il Sindaco del Comune di Manta.

Alla scadenza della Convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare, in quale comune tra quelli facenti parte della Convenzione il Segretario resta Titolare.

Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ovvero nel caso in cui il Segretario non controfirmi l'intesa, quest'ultimo resta titolare del Comune capo-convenzione.

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Verzuolo sede della Convenzione.

Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga nell'altro Comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta Comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al Sindaco del Comune sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e della complessità delle problematiche degli Enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario Comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 7 – RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo Convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale ed al recupero, con cadenza almeno annuale, delle spese a carico dell'altro Comune in Convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16.05.2001, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

Comune di Verzuolo 52%

Comune di Manta 48%

Saranno, invece ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della disciplina legislativa e contrattuale vigente.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo Comune, come quelle previste dall'art. 7 - comma 3 - saranno ripartite come segue:

a) 52% a carico del Comune di Verzuolo;

b) 48% a carico del Comune di Manta;

Ogni trimestre il Comune di Verzuolo comunicherà al Comune di Manta il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. Il Comune di Manta provvederà al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

ART. 9 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE

CONVENZIONATA - VICESEGRETARIO

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni verranno assunte da altro Segretario, previa istanza del Sindaco del Comune di Verzuolo in accordo con il Sindaco del Comune di Manta, incaricato dal Ministero dell'Interno – Albo Segretari Comunali e Provinciali, oppure dai Vice Segretari dei rispettivi Comuni, qualora in entrambi i Comuni sia prevista tale figura.

ART. 10 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

ART. 11 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti in quanto compatibili.

La presente Convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto d'individuazione del Segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, al Ministero dell'Interno – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Verzuolo



Comune di Manta



CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI VERZUOLO (CN) E DI MANTA (CN)
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA
DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno 2017 il giorno 30 del mese di ottobre, tra il Comune di Verzuolo (CN) C.F. 85000850041 (classe 3a), legalmente rappresentato dal Sindaco, Giovanni Carlo PANERO ed il

Comune di Manta (CN) C.F. 85001810044 (classe 3a) legalmente rappresentato dal Sindaco, Mario GUASTI, si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO

che l'Amministrazione Comunale di Verzuolo (CN) con delibera di C.C. n° 34 del 26/09/2017 e l'Amministrazione Comunale di Manta (CN) con delibera di C.C. n. 31 del 28/09/2017, entrambe dichiarate immediatamente eseguibili, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Verzuolo, (Classe 3a) e di Manta (Classe 3a) Provincia di Cuneo, per un totale di n. 10.219 abitanti al 31/12/2016, stipulano la presente Convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria Comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Verzuolo assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIoglimento ANTICIPATO

La sede convenzionata prende avvio dalla data di assunzione in servizio del Segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni 5 (cinque), con decorrenza dalla data di assunzione in servizio del Segretario Comunale titolare.

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente alla scadenza per i seguenti motivi:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le amministrazioni comunali;

- recesso unilaterale di una delle amministrazioni comunali contraenti, con preavviso di 30 (trenta) giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale da notificare all'altro comune ai sensi di legge.

Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data comunicazione, a cura del Comune Capo-convenzione, alla Prefettura – UTG Torino ex competente Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma, per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza.